Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 11 ottobre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. 793.
Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Psichiatria » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna . . . . . . Pag. 5146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1966.
Assegnazione di un membro alla 3ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici . . . . . . Pag. 5148

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 1966.
Rinnovo del Consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del monte Bianco. Pag. 5148

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1966.
Istituzione di una Agenzia consolare in Famagosta (Cipro) alle dipendenze del consolato di 2ª categoria in Larnaca. Pag. 5149

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1966.
Soppressione dell'Agenzia consolare in Oaxaca (Messico) alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Città del Messico . . . . . Pag. 5149

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1966.
Soppressione delle Agenzie consolari in Galway, Limerick e Waterford (Irlanda) alle dipendenze dell'Ambasciata in Dublino . . . . . . Pag. 5149

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1966.
Scioglimento della Giunta e nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia. Pag. 5149

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1966.
Classificazione tra le provinciali di un tronco stradale in provincia di Pesaro . . . . . . Pag. 5150

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1966.
Modificazioni alla nomenclatura statistica delle merci della tariffa dei dazi doganali di importazione . Pag. 5150

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1966.
Nomina di consiglieri della Banca Nazionale del Lavoro. Pag. 5151

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1966.
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria Pag. 5151

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1966.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società per azioni « Manifattura di Cuorgnè », con sede in Torino. Pag. 5151

DECRETO PREFETTIZIO 23 settembre 1966.
Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro . . . . . . Pag. 5153

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di « Diritto penale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bologna. Pag. 5153

Vacanza della seconda cattedra di « Analisi matematica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino . . . . . . Pag. 5153

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione professionale. Pag. 5153

Esito di ricorso . . . . . . Pag. 5153

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Bari: Approvazione del piano di zona del comune di Canosa di Puglia . . . . . Pag. 5154

Ministero della marina mercantile: Esito di ricorso. Pag. 5154

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Chiaramonti Gulfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 5154

Autorizzazione al comune di Carlentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 5154

Autorizzazione al comune di Mazzarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 5154

Autorizzazione al comune di Comitini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 5154

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Iato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 5154

Autorizzazione al comune di Montesarchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 5154

Autorizzazione al comune di Castelluccio Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 5154

Autorizzazione al comune di Montefalcone Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966.

Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 5154

Autorizzazione al comune di Castelvetere Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 5154

Autorizzazione al comune di Casalduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 5154

Autorizzazione al comune di Caccuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 5155

Autorizzazione al comune di Bagnolo del Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 5155

Autorizzazione al comune di Botrugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 5155

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 5155

Autorizzazione al comune di Cautano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 5155

Autorizzazione al comune di Arpaise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 5155

Autorizzazione al comune di Amorosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 5155

Autorizzazione al comune di Castri di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 5155

Autorizzazione al comune di Carmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 5155

Autorizzazione al comune di Calimera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 5155

Autorizzazione al comune di Campomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 5155

Autorizzazione al comune di Cancellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 5155

Autorizzazione al comune di Calvello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 5155

Autorizzazione al comune di Castelgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 5155

Avviso di rettifica . . . . Pag. 5156

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso di rettifica . . . . Pag. 5156

Ministero del tesoro:

Esito di ricorsi . . . . Pag. 5156

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 5156

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria e del commercio:

Concorso per esami a quattro posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della Proprietà intellettuale, riservato a laureati in ingegneria. Pag. 5157

Concorso per esami a cinque posti di chimico in prova (ex coeff. 271) nella carriera direttiva del ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere . . . . . Pag. 5161

Ministero della pubblica istruzione: Approvazione del programma di esame del concorso al posto di preside dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e riapertura dei termini per la partecipazione al concorso . . Pag. 5166

Ufficio medico provinciale di Pesaro e Urbino: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro . . . . Pag. 5166

Ufficio veterinario provinciale di Ravenna: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna . . . . . Pag. 5167

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1966, n. **9**.

Modificazioni ed integrazioni alla legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6 . . . . Pag. 5167

LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1966, n. **10**.

Proroga delle agevolazioni all'artigianato per operazioni di credito . . . . Pag. 5168

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. **793**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Psichiatria » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 12 maggio 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Psichiatria » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 30 luglio 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 59. — VILLA

Rep. n. 1026

REPUBBLICA ITALIANA

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di Psichiatria presso la Facoltà di medicina e chirurgia.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

L'anno 1966 (millenovecentosessantasei), oggi 12 (dodici) del mese di maggio, alle ore 11,30 (12 maggio 1966), in comune e città di Bologna, in una sala del Rettorato della Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, davanti a me, dottor Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'Università stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Università predetta in virtù e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con decreto rettorale 6 aprile 1924, numero 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta; alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori: Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi residente, funzionario; Fiore dott. Adriano, nato il 1° novembre 1931 a Bologna ed ivi residente, funzionario;
si sono personalmente costituiti i signori:

Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902, per la carica domiciliato a Bologna, in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene e agisce, nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di rettore-presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna e quindi di suo legale rappresentante, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Università, nell'adunanza del 26 marzo 1966, il cui verbale, in estratto per copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera *A*);

Vighi avv. Roberto, nato il 7 maggio 1891 a Monaco di Baviera (Germania Occidentale) e domiciliato a Bologna, il quale interviene al presente atto nella qualità di presidente della provincia di Bologna, e quindi di legale rappresentante della medesima, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio provinciale di Bologna nella seduta del 19 luglio 1965, con deliberazione n. 268, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 26 ottobre 1965 col n. CS/2807 Div. San., che, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera *B*);
comparenti tutti della cui personale identità io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Bologna comprende tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia quello di Psichiatria;

che il crescente diffondersi dei Centri diagnostici neuropsichiatrici e dei servizi di igiene e profilassi neuro-mentale per la diagnosi e la cura delle forme neuro-psichiche hanno posto l'urgente necessità di risolvere il problema della preparazione del personale specializzato, specialmente nel settore medico;

che l'istituzione di una cattedra universitaria di Psichiatria, oltre ad assolvere l'importante compito di formare i giovani medici, potrà favorire lo sviluppo di studi scientifici di psichiatria medica, sociale ed applicata ai servizi di igiene e profilassi mentale istituiti dalla provincia di Bologna;

che, una volta istituita la cattedra, la provincia di Bologna, come risulta dal partito di deliberazione, in data 19 luglio 1965, di cui in seguito, si potrà adoperare — d'intesa con la Università — per fornire alla cattedra medesima gli strumenti utili e necessari per il migliore concretamento dell'insegnamento sia sul piano didattico sia sul piano clinico-sociale;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, con deliberazione in data 16 luglio 1964, allegata in copia conforme al presente atto sotto la lettera *C*), ebbe ad esprimere parere favorevole all'istituzione del predetto posto di ruolo di professore;

che il Consiglio provinciale di Bologna, con deliberazione n. 268 in data 19 luglio 1965 — approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Bologna nella seduta del 26 ottobre 1965, col n. CS/2807 Div. San., allegata in copia conforme sotto la lettera *B*) — ebbe ad approvare lo schema di convenzione relativo all'istituzione in parola;

che, a seguito delle nuove disposizioni di massima emanate dal Consiglio di amministrazione dell'Università in ordine agli oneri vari connessi alla creazione di nuove cattedre convenzionate, il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, nella seduta dell'8 marzo 1966, il cui verbale, in estratto per copia conforme, è allegato al presente atto sotto la lettera *D*), accogliendo la proposta del direttore della Clinica di malattie nervose e mentali, ha espresso parere favorevole a che la cattedra in parola venga accolta;

che il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, rispettivamente nelle sedute del 26 marzo 1966 e del 28 aprile 1966, i cui verbali in estratto per copia conforme sono allegati al presente atto sotto le lettere *A*), già citata, ed *E*); le parti tutte come sopra costituite, mentre confermano le premesse di cui sopra, che fanno parte integrante del presente atto;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna è istituito, col decreto del Capo dello Stato che approva e rende esecutiva la presente convenzione, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di Psichiatria, in aggiunta ai posti già assegnati alla Facoltà stessa.

Art. 2.

La provincia di Bologna si obbliga a versare annualmente all'Università degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui all'articolo 1, le seguenti somme:

a) L. 4.600.000 (quattromilioniseicentomila), pari all'importo del costo medio base previsto per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 (novecentoventimila), pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio, conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 7, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera dello Stato, la provincia di Bologna si obbliga ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 2.

Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, l'Ente finanziatore si impegna ed obbliga altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nella stessa lettera *b*) dell'art. 2.

L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 debbono essere versati in unica soluzione dalla provincia di Bologna alla Università degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 5.

L'Università degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Psichiatria. L'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresì, con esonero da ogni altro obbligo o responsabilità, a versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti), decorrenti dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di professore di Psichiatria e si intende tacitamente rinnovata di ventennio in ventennio, qualora non venga disdettata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Qualora, dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione rimanga, per qualsiasi ragione, scoperto, la convenzione stessa decade, a meno che tra la provincia di Bologna e l'Amministrazione dell'Università di Bologna si addivenga all'accordo di destinare il posto medesimo ad altra materia di insegnamento.

Art. 7.

La presente convenzione si intende automaticamente decaduta:

a) qualora venga disdetta ai sensi dell'art. 6;

b) qualora vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi ai sensi del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di professore di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 8.

La presente convenzione è esente da tassa di registro a' sensi dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, perchè fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato conforme alla volontà loro e degli Enti che rispettivamente rappresentano, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato a ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Università degli studi di Bologna.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

L'atto consta di fogli n. 4 (quattro) di carta bollata, scritti su facciate n. 13 (tredici).

F.to Felice Battaglia
» avv. Roberto Vighi
» Giovanni Ricci, teste
» Adriano Fiore, teste
» Sebastiano Mazzaracchio, ufficiale rogante

Registrato a Bologna il 14 maggio 1966, Atti pubblici numero 1126. *Gratis.*

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1966.

Assegnazione di un membro alla 3ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1966, n. 8750, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 8, foglio n. 158, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1966-28 marzo 1968, nonchè all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del suddetto Consesso;

Vista la lettera 18 luglio 1966, n. 1847, con la quale il presidente di detto Consiglio superiore propone che l'ispettore generale del Genio civile Ricciardi dottor ing. Raffaele sia assegnato alla 3ª sezione del Consiglio stesso;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale del Genio civile Ricciardi dott. ing. Raffaele è assegnato alla 3ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato ad Antagnod, addì 12 agosto 1966

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1966
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 244

(7728)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 1966.

Rinnovo del Consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del monte Bianco.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 1° agosto 1954, n. 846, relativa all'esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per il traforo del monte Bianco conclusa a Parigi il 14 marzo 1954;

Visto lo statuto della Società italiana per azioni per il traforo del monte Bianco approvato con decreto interministeriale 16 settembre 1957;

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1963 con il quale si è provveduto alla nomina dei sei membri del Consiglio di amministrazione della suddetta Società rappresentanti l'Amministrazione dello Stato;

Considerato che essendo decorso il previsto triennio, occorre provvedere, in conformità dell'art. 10 dello statuto predetto, al rinnovo delle cariche di cui trattasi;

Viste le designazioni dei Dicasteri interessati e sentiti i medesimi per quanto attiene alla nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della Società stessa;

Decreta:

A comporre il Consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del monte Bianco, sono nominati quali consiglieri rappresentanti le Amministrazioni dello Stato i seguenti signori:

Farinet avv. Paolo Alfonso, in qualità di presidente;
Rivano dott. Giovanni;
Lombardo dott. Placido;
Bondaz avv. Vittorino;
Bernieri dott. ing. Ugo;
de Zerbi dott. Renato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1966

MORO

(7964)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1966.

Istituzione di una Agenzia consolare in Famagosta (Cipro) alle dipendenze del consolato di 2ª categoria in Larnaca.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206 e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico:

E' istituita in Famagosta (Cipro) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato di 2ª categoria in Larnaca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1966

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1966
Registro n. 250, *foglio n.* 71

(7406)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1966.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Oaxaca (Messico) alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Città del Messico.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206 e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico:

L'Agenzia consolare in Oaxaca (Messico) alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Città del Messico, è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1966

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1966
Registro n. 250, *foglio n.* 70

(7405)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1966.

Soppressione delle Agenzie consolari in Galway, Limerick e Waterford (Irlanda) alle dipendenze dell'Ambasciata in Dublino.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206 e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico:

Sono soppresse in Irlanda le sottoelencate Agenzie consolari alle dipendenze dell'Ambasciata in Dublino:

Galway, Limerick e Waterford.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1966

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1966
Registro n. 250, *foglio n.* 69

(7403)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1966.

Scioglimento della Giunta e nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 24 febbraio 1951, con il quale l'avv. Benedetto Pasquini venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, sono stati nominati, con la approvazione ministeriale, i componenti della predetta Giunta;

Considerato che l'avv. Benedetto Pasquini ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre effettuare la sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere al completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta Camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi nella situazione economica della provincia di Perugia;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni dell'avv. Benedetto Pasquini dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia è sciolta.

Art. 3.

L'avv. Luigi Pillitu è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia.

Art. 4.

Il prefetto di Perugia, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 1560, e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione della Giunta di detta Camera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1966

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(7786)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1966.
Classificazione tra le provinciali di un tronco stradale in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che nel piano predisposto dall'Amministrazione provinciale di Pesaro ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 126 ed approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1960, n. 22411 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1960, n. 170 era compresa, al n. 31 la strada denominata « di Casteldelci »: dalla provinciale Marecchiese presso il ponte Otto Martiri a Sant'Antino e Casteldelci con prosecuzione sino al confine con la provincia di Forlì in località Le Balze;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1964, n. 953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1964, n. 93, con il quale, su richiesta dell'Amministrazione provinciale di Pesaro e su conforme voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

A) la strada anzidetta è stata suddivisa nei due seguenti tronchi, da iscriversi rispettivamente ai numeri 31 e 75 del piano anzidetto:

dalla strada statale n. 258 Marecchiese (ex provinciale) a Sant'Antino, Giardiniera e Casteldelci, di km. 7,500, denominato « strada di Casteldelci »;

dal bivio di Giardiniera per Schigno e Senatello fino al confine con la provincia di Forlì presso Le Balze, di km. 10,700, denominato « strada di Schigno »;

B) è stato classificato provinciale il suddetto primo tronco, denominato « strada di Casteldelci »;

Vista la delibera in data 27 settembre 1965, n. 472, con la quale l'Amministrazione provinciale di Pesaro ha chiesto la classificazione tra le provinciali del secondo tronco di cui sopra denominato « strada di Schigno »;

Ritenuto che può, pertanto procedersi alla provincializzazione di tale tratto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 è classificato provinciale, con la denominazione di « strada di Schigno » il tronco stradale « bivio Giardiniera, per Schigno e Senatello fino al confine con la provincia di Forlì presso Le Balze » di km. 10,700.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(7701)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1966.
Modificazioni alla nomenclatura statistica delle merci della tariffa dei dazi doganali di importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive modificazioni;

Visto l'art. 41 delle disposizioni preliminari alla tariffa stessa;

Ritenuta la necessità di modificare la nomenclatura statistica relativa alle voci di tariffa numeri 04.02-B, 04.04-C-I-c-1 e 04.04-C-I-c-2;

Su conforme parere dell'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'8 agosto 1966, la nomenclatura statistica alle voci di tariffa numeri 04.02-B, 04.04-C-I-c-1 e 04.04-C-I-c-2 è modificata come segue:

Pag. 20 - Voce n. 04.02-B; discriminazione statistica « c » a piè pagina; numero di statistica « 47 »:

il numero di statistica « 47 » è modificato come segue:

	- latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg. o meno:
46	- - latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr. o meno
48	- - altri

Pag. 21 - Voci n.ri 04.04-C-I-c-1 e 04.04-C-1-c-2; numeri di statistica « 13 » e « 16 »:

modificare i numeri di statistica « 13 » e « 16 », rispettivamente, in « e » ed « f » ed aggiungere a piè pagina le seguenti discriminazioni statistiche:

77 - formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto

80 - altri

81 - Formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto

84 - non nominati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1966

(7713) *Il Ministro*: PRETI

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1966.
Nomina di consiglieri della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 12 e 13 del vigente statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione della Banca stessa;

Visti i propri decreti in data 10 marzo 1961 e 20 dicembre 1962, con i quali furono nominati alcuni membri del Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;

Considerato che i consiglieri di cui ai citati decreti sono scaduti dalla carica per compiuto periodo di nomina e che occorre provvedere alla nomina dei nuovi membri per il nuovo periodo;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, i signori:

Pastorino gr. uff. rag. Bruno, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Ferlesch dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Parrillo prof. Francesco e Donati prof. Antigono, designati dal Ministro per il tesoro quali esperti in materia finanziaria ed industriale;

Staderini ing. Fausto, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza delle categorie produttrici;

Sansone sen. avv. Luigi Renato, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Ambrogio comm. rag. Paolo, in rappresentanza degli altri Enti partecipanti al capitale dell'Istituto;

Fienga dott. ing. Ruben, in rappresentanza della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968 ed occorrendo fino a quando entreranno in carica i loro successori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1966

(7774) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1966.
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Vista la nota n. 449 del 30 agosto 1966 del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria, con la quale si comunica che l'ing. Alfredo Lanzara è stato nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Liguria, in sostituzione dell'ingegnere Ennio Chiatante;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria l'ing. Ennio Chiatante con l'ing. Alfredo Lanzara nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Liguria;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Alfredo Lanzara è chiamato a far parte, quale provveditore regionale alle opere pubbliche per la Liguria, del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria, in sostituzione dell'ing. Ennio Chiatante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1966

(7712) *Il Ministro*: PIERACCINI

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1966.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società per azioni « Manifattura di Cuorgnè », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1963, concernente il riconoscimento della sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 6, lettera *a*, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti della impresa della Società per azioni « Manifattura di Cuorgnè », con sede in Torino, via Davide Bertolotti n. 7;

Viste le dichiarazioni sull'energia elettrica prodotta, distribuita e utilizzata per i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi negli anni 1963, 1964 e 1965, convalidate dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Torino, trasmesse dalla Società per azioni « Manifattura di Cuorgnè », ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che, come si rileva dalle dichiarazioni suddette, i fabbisogni di energia elettrica inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalla impresa della Società per azioni « Manifattura di Cuorgnè », non hanno superato, in ciascuno degli anni 1963, 1964 e 1965, il 70 per cento dell'energia prodotta dalla impresa stessa;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, avendo l'impresa prodotto mediamente nel biennio 1959/60 più di 15 milioni di chilowattora per anno;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma del n. 10, terzo comma, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che l'impresa della Società per azioni « Manifattura di Cuorgnè » rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati indicati nell'elenco *A*) allegato al presente decreto, destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta esercitate dalla impresa della Società per azioni « Manifattura di Cuorgnè », con sede in Torino, via Davide Bertolotti n. 7.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della Società assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Torino, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Torino o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti alla attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti alla attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 27 settembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO *A*)

Complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche della impresa della Società per azioni « Manifattura di Cuorgnè », con sede in Torino.

I) *Impianti di produzione*:

Centrale idroelettrica Sparone sita in comune di Sparone (Torino) - Potenza installata kW 1880.

Centrale idroelettrica Campore Alto sita in comune di Cuorgnè (Torino) - Potenza installata kW 2500.

Centrale idroelettrica Campore Basso sita in comune di Cuorgnè (Torino) - Potenza installata kW 3488.

Centrale idroelettrica interna allo stabilimento della Società « Manifattura di Cuorgnè » sito in comune di Cuorgnè (Torino) - Potenza installata kW 1035.

Centrale idroelettrica Valle sita in comune di Castellamonte (Torino) - Potenza installata kW 662.

II) *Cabine elettriche*:

Cabina in prossimità della centrale di Campore Basso in comune di Cuorgnè (Torino).

III) *Impianti di trasporto energia*:

Linee elettriche di collegamento delle centrali sopraindicate con lo stabilimento della Società « Manifattura di Cuorgnè » sito in Cuorgnè dislocate nei comuni di Sparone, Pont Canavese, Cuorgnè e Castellamonte, della provincia di Torino.

(7772)

DECRETO PREFETTIZIO 23 settembre 1966.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il decreto prefettizio n. 3963/1.15.2 in data 30 aprile 1965, relativo alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° maggio 1965-30 aprile 1968;

Ritenuto che il dott. Salvatore Bonomo, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in seno al predetto Collegio, è stato trasferito ad altra sede, come risulta dalla nota n. III/5/B/AG in data 19 settembre 1966 del predetto Istituto;

Ritenuto di dover provvedere alla sua sostituzione con l'avv. Renato Orsolini, secondo la designazione fatta dallo stesso Istituto con la nota sopraindicata;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

L'avv. Renato Orsolini è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nuoro, addì 23 settembre 1966

Il prefetto: ZANDA

(7705)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto penale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Diritto penale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento andizetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7971)

Vacanza della seconda cattedra di « Analisi matematica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, è vacante la seconda cattedra di « Analisi matematica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7972)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. ing. Vincenzo Giuseppe La Veglia, nato a Viggiano (Potenza) il 23 ottobre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Napoli il 29 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Cesare Serafini, nato a Cartoceto (Pesaro-Urbino) il 29 maggio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatogli dalla Università di Urbino il 30 maggio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

L'ing. Francesco Spadafora, nato a San Giovanni in Fiore (Cosenza) il 17 dicembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Napoli nel giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(7656)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1966, registro n. 69, registro n. 365, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dall'Opera nazionale invalidi di guerra, avverso la decisione del provveditore agli studi di Forlì, reiettivo del ricorso gerarchico proposto dalla Direzione provinciale di detto ente, avverso l'assegnazione di un posto di bidella, esistente presso la Scuola media « Cavour » di Forlì - Ca' Ossi.

(7659)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE - BARI

Approvazione del piano di zona del comune di Canosa di Puglia

Con decreto provveditoriale n. 25341 del 24 settembre 1966 è stato approvato il programma di fabbricazione ed il piano delle zone del comune di Canosa di Puglia (Bari), redatti ai sensi e per gli effetti delle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 21 luglio 1965, n. 904, respingendosi tutte le opposizioni prodotte avverso l'adozione del suddetto piano di zona.

Il piano stesso ha efficacia per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del decreto suindicato.

(7761)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 5 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto successivo, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 122, è stato dichiarato irricevibile il ricorso presentato dal marittimo Raimondo Cesare avverso la deliberazione con la quale la Commissione centrale medica, nella riunione del 23 marzo 1964, lo dichiarava permanentemente inidoneo alla navigazione.

(7782)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Chiaramonti Gulfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di Chiaramonti Gulfi (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.342.544, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7833)

Autorizzazione al comune di Carlentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di Carlentini (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.575.966, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7825)

Autorizzazione al comune di Mazzarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di Mazzarino (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.879.587, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7834)

Autorizzazione al comune di Comitini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di Comitini (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.828.654, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7836)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Iato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di San Giuseppe Iato (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.699.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7835)

Autorizzazione al comune di Montesarchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1966, il comune di Montesarchio (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.788.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7819)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di Castelluccio Inferiore (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.373.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7820)

Autorizzazione al comune di Montefalcone Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1966, il comune di Montefalcone Valfortore (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.857.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7821)

Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1966, il comune di Cerreto Sannita (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.043.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7822)

Autorizzazione al comune di Castelvetere Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1966, il comune di Castelvetere Valfortore (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.530.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7823)

Autorizzazione al comune di Casalduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1966, il comune di Casalduni (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.811.086, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7824)

Autorizzazione al comune di Caccuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di Caccuri (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.593.253, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7826)

Autorizzazione al comune di Bagnolo del Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di Bagnolo del Salento (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.778.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(7827)

Autorizzazione al comune di Botrugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di Botrugno (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.888.285 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7828)

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1966, il comune di Bonea (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.123.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7829)

Autorizzazione al comune di Cautano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1966, il comune di Cautano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.806.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7830)

Autorizzazione al comune di Arpaise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1966, il comune di Arpaise (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.136.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7831)

Autorizzazione al comune di Amorosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1966, il comune di Amorosi (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.911, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7832)

Autorizzazione al comune di Castri di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di Castri di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.653.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7837)

Autorizzazione al comune di Carmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di Carmiano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.826.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7838)

Autorizzazione al comune di Calimera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di Calimera (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.624.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7839)

Autorizzazione al comune di Campomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di Campomaggiore (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.982.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7840)

Autorizzazione al comune di Cancellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di Cancellara (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.824.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7841)

Autorizzazione al comune di Calvello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di Calvello (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.045.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7842)

Autorizzazione al comune di Castelgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di Castelgrande (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.695.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la sommini strazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7843)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Cavedago (Trento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.966.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 4624 della *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 15 settembre 1966.

(7844)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 10 settembre 1966 « Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 28 settembre 1966, all'art. 1, in luogo di: « Calli prof. Renato, » deve leggersi: « Galli prof. Renato, ».

(7907)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1966, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 181, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 4 maggio 1962 dai signori Imparato Alfonso, nato a Salerno il 18 dicembre 1886, Imparato Giuseppe, nato a Salerno il 20 gennaio 1913 e Imparato Ermanno, nato a Salerno il 9 settembre 1916, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia ai sensi dell'art. 79 del trattato di pace, viene respinto perchè infondato.

(7783)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1966, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 144, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 17 aprile 1962 dai signori Bianca Funk in Olmastroni, nata a Serravezza (Lucca) il 23 marzo 1909 e Ugo Olmastroni, nato a Firenze il 16 novembre 1901, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Albania ai sensi dell'art. 79 del trattato di pace, viene respinto perchè infondato.

(7784)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 10 ottobre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,79	624,90	624,84	624,90	624,85	624,80	624,90	624,90	624,80	624,90
$ Can.	579,10	578,40	578,75	578,375	578,50	579 —	578,86	578,375	579 —	579,10
Fr. Sv.	144,10	144,11	144,10	144,115	144,10	144,13	144,11	144,115	144,13	144,12
Kr. D.	90,54	90,55	90,58	90,565	90,60	90,54	90,56	90,565	90,54	90,56
Kr. N.	87,42	87,41	87,49	87,445	87,50	87,41	87,44	87,445	87,41	87,43
Kr. Sv.	120,87	120,91	120,90	120,91	120,90	120,88	120,88	120,91	120,88	120,88
Fol.	172,68	172,58	172,62	172,60	172,55	172,64	172,585	172,60	172,64	172,65
Fr. B.	12,50	12,51	12,5050	12,5075	12,49	12,50	12,5065	12,5075	12,50	12,505
Franco francese	126,56	126,43	126,52	126,48	126,50	126,55	126,48	126,48	126,55	126,49
Lst.	1744,12	1744,50	1744,40	1744,65	1744,50	1744,25	1744,60	1744,65	1744,25	1744,45
Dm. occ.	156,66	156,69	156,69	156,71	156,60	156,68	156,695	156,71	156,68	156,70
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,20	24,205	24,12	24,20	24,2035	24,205	24,20	24,20
Escudo Port.	21,74	21,75	21,74	21,765	21,75	21,75	21,75	21,765	21,75	21,75
Peseta Sp.	10,43	10,435	10,44	10,44	10,43	10,43	10,437	10,44	10,43	10,435

Media dei titoli del 10 ottobre 1966

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,025
Redimibile 3,50 % 1934	100,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 ottobre 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,90
1 Dollaro canadese	578,617
1 Franco svizzero	144,112
1 Corona danese	90,562
1 Corona norvegese	87,442
1 Corona svedese	120,895
1 Fiorino olandese	172,592
1 Franco belga	12,507
1 Franco francese	126,48
1 Lira sterlina	1744,625
1 Marco germanico	156,702
1 Scellino austriaco	24,204
1 Escudo Port.	21,757
1 Peseta Sp.	10,438

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a quattro posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della Proprietà intellettuale, riservato a laureati in ingegneria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a quattro posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della Proprietà intellettuale, riservato ai laureati in ingegneria (di qualunque specializzazione);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della Proprietà intelletuale, riservato ai laureati in ingegneria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti del diploma di laurea in ingegneria (di qualunque specializzazione).

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954 n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in applicazione di decreti-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alla categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovrano produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3 punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi civili di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) tecnologie generali;
2) elettrotecnica generale;
3) nozioni generali sulle macchine termiche ed idrauliche.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte. I candidati potranno chiedere di voler sostenere una prova facoltativa di lingua estera o in francese, o in inglese, o in tedesco che consisterà in una conversazione nella lingua prescelta dal candidato e in una traduzione orale di un brano di carattere tecnico.

Il candidato dovrà dimostrare di avere una buona conoscenza della lingua estera prescelta.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

c) da due impiegati della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente, membri.

Alla Commissione potranno essere aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, inglese e tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente ,applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto in quella orale.

Per l'eventuale prova facoltativa, superata di lingua estera verrà assegnato fino ad un punto, in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di esaminatori in prova ex coefficienti 271 nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale e conseguiranno la nomina ad esiminatore, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad esaminatore in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica

di appartenenza ex coefficienti 271, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre Amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1966
Registro n. 13, *foglio n.* 45

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi) Via Molise, 2. — ROMA

Il sottoscritto . . . nato a (provincia di . . . . .) il (1) e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . . . in prova nella carriera del ruolo . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) .;

c) di non aver riportato condanne penali (3) .;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . in data

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4) . .;

f) di/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè (5) . . . . .;

h) di voler sostenere la prova .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (6) .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato del nemico; assimilato ai combattenti; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero in qualità di . in servizio a . . presso . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale numero rilasciato il sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data dall'ente . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6843)

Concorso per esami a cinque posti di chimico in prova (ex coeff. 271) nella carriera direttiva del ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a cinque posti di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di chimico in prova (ex coeff. 271) nella carriera direttiva del ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso della laurea in chimica o in chimica industriale od in ingegneria chimica, conseguita nelle Università o negli Istituti equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per cause di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purché non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*),

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purché complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo all. *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4) possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvere i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948,n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241; dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circ. n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n, 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplnare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4), sulla elevazione dei limiti massimi di età, produranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400.

F) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n, 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'Ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art, 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma 2°, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte delle quali due a carattere pratico ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema relativo ad un argomento di chimica analitica o industriale;

Prove pratiche (con relazioni scritte):

1) analisi chimica qualitativa di una miscela di sostanze inorganiche;

2) analisi chimica quantitativa concernente la separazione o determinazione di due elementi.

Prova orale:

Oltre che sulla discussione dell'elaborato della prova scritta e delle relazioni sulle prove pratiche, la prova orale verterà sulle seguenti materie:

chimica generale, inorganica ed analitica;

descrizione delle rocce e dei minerali più importanti e loro utilizzazione industriale;

lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato (traduzione di un brano di argomento chimico).

nozioni di legislazione mineraria;

nozioni di statistica;

nozioni di diritto amministrativo.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) da un consigliere di Stato che la presiede;

b) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame;

c) da due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente.

Alla Commissione saranno aggregati quali membri aggiunti tre professori universitari per gli esami di lingue estere.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quel'o in cui essi debbono sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza degli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non piu di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione dei sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere (ex coeff. 271) e conseguiranno la nomina a chimico, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a chimico in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione,

Roma, addì 6 luglio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1966
Registro n. 12, foglio n. 91

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . . in prova nella carriera . . . . del ruolo . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . (4);

f) di / non — aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

h) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . . ;

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'articolo 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; ve-

dova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . presso . . . . . *e di essere in possesso del libretto* ferroviario personale n. . . . . . rilasciato il . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . dall'ente . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano *servizio.*

(6901)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Approvazione del programma di esame del concorso al posto di preside dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e riapertura dei termini per la partecipazione al concorso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1966, registro n. 17 Pubblica istruzione, foglio n. 190, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 1° aprile 1966, con il quale è stato bandito il concorso al posto di preside dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista;

Considerato che i termini per la partecipazione al concorso predetto sono scaduti in data 30 maggio 1966;

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292;

Visto il parere favorevole sullo schema di programma di esame di concorso al posto di preside dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, espresso in data 19 luglio 1966 dalla terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il programma, allegato al presente decreto, relativo all'esame di concorso al posto di preside dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

Art. 2.

Sono riaperti i termini per la partecipazione al concorso al posto di preside dell'Istituto statale « A. Romagnoli » bandito con decreto ministeriale 20 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1966, per la durata di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1966
Registro n. 74 *Pubblica istruzione, foglio n.* 19

Programma del colloquio esame per il concorso al posto di preside dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di Roma.

1. — Storia della pedagogia speciale in Italia e all'estero. Sicura conoscenza di almeno 4 opere, due di tiflopedagogia e due di psicologia dei minorati della vista; per ciascuno dei due gruppi un'opera dovrà essere di autore italiano e una di autore straniero; il candidato dovrà dimostrare di averle lette per intero e di saperle inquadrare storicamente.

2. — Conoscenza particolareggiata e sicura degli orientamenti educativi per la scuola materna e dei programmi di insegnamento delle scuole elementari e medie per i minorati della vista, nonchè dei principi ai quali si ispirano, sia per la didattica generale, sia per la didattica delle materie, comparate con la didattica per la scuola comune.

Conoscenza dei principi sui quali si basa la ricerca metodologica ed esposizione critica di almeno due esperimenti educativi o metodi didattici contemporanei.

3. — Legislazione vigente per le scuole dei ciechi; comparazione con la legislazione che disciplina le comuni scuole elementari.

4. — La prevenzione della cecità. Igiene e profilassi nelle scuole per minorati della vista; cura, tutela e razionale utilizzazione, ai fini educativi, dell'eventuale residuo visivo negli educandi.

(7882)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3035 in data 6 ottobre 1965, con cui è stato indetto il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro al 30 novembre 1964;

Visto il proprio precedente decreto n. 276 in data 25 marzo 1966, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle singole sedute e riconosciutane la regolarità;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro al 30 novembre 1964:

1. Urbinati Davide	punti	69,80625
2. Briganti Vito	»	67,1375
3. Stefanetti Mario	»	66,72125
4. Scatena Giovanni	»	66,26975
5. Dormi Giuseppe	»	64,771
6. Fucili Tarcisio	»	64,65625
7. Caporicci Giancarlo	»	63,095
8. Tonelli Sergio	»	62,548
9. Pagnoni Danilo	»	62,300
10. Casciola Marcello	»	62,198
11. Giombini Luciano	»	60,950
12. Spano Arturo	»	57,935
13. Giamperi Mario	»	57,8036
14. Servadei Giuseppe	»	56,77875
15. Caselli Rinaldo	»	56,125
16. Resta Marco	»	55,831875
17. Burioni Gaetano	»	55,266
18. Cimino Michele	»	55,2085
19. Giacomini Luigi	»	50,44875
20. Filanti Antonio	»	50,09275
21. Ferrara Giuseppe	»	49,1125
22. Nucci Piergiorgio	»	48,5745

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 31 agosto 1966

Il medico provinciale: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto, pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vcanti in provincia di Pesaro al 30 novembre 1964;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte dai medesimi indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Urbinati Davide: Fano (7ª condotta);
2) Stefanetti Mario: Monteporzio;
3) Scatena Giovanni: Cantiano (2ª condotta);
4) Dormi Giuseppe: Saltara;
5) Fucili Tarcisio: Pesaro (9ª condotta);
6) Caporicci Giancarlo: Mombaroccio;
7) Tonelli Sergio: Montefelcino (2ª condotta - Monteguiduccio);
8) Pagnoni Danilo: S. Angelo in Lizzola (1ª condotta);
9) Casciola Marcello: Montegrimano;
10) Giombini Luciano: Pennabilli (Consorzio sanitario di Molino di Bascio);
11) Spano Arturo: Apecchio (2ª condotta - Serravalle di Carda).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 31 agosto 1966

Il medico provinciale: CAVINA

(7719)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 109 del 20 gennaio 1966;

Ritenuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Calvetti Luigi	punti 78,118	su 120
2. Rambelli Antonio	» 77,807	»
3. Baccarini Fortunato	» 74,422	»
4. Bedeschi Edoardo	» 74,375	»
5. Ghetti Arturo	» 59,889	»
6. Berardi Paolo	» 57,500	»
7. Bignardi Alessandro	» 56,500	»
8. Sgarbi Piercarlo	punti 54,844	su 120
9. Piantoni Guido	» 54 —	»
10. Ambrosini Giulio	» 53 —	»
11. Cazzaroli Paolo	» 52,500	»
12. Santus Luigi	» 52 —	»
13. Zanotti Mario	» 51,038	»
14. Zattarin Antonio	» 50 —	»
15. Braganti Riccardo	» 50 —	»
16. Agnoletti Evasio	» 49,480	»
17. Gardini Paolo	» 47 —	»
18. Sacchi Giuseppe	» 45 —	»
19. Baroni Michele	» 42,500	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e, sarà affisso per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comunni interessati.

Ravenna, addì 22 settembre 1966

Il veterinario provinciale: ZANNI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2843, in data 22 settembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1. Calvetti Luigi: comune di Cotignola;
2. Rambelli Antonio: comune di Conselice.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e, sarà affisso per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 23 settembre 1966

Il veterinario provinciale: ZANNI

(7645)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1966, n. 9.

Modificazioni ed integrazioni alla legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 6 *settembre* 1966)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 4 della legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

« Il piano finanziario di cui all'art. 36, n. 5, della legge citata al comma precedente, è sostituito, ai soli effetti della presente legge, da una relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano, avente valore indicativo di larga massima ».

Art. 2.

L'art. 8 della legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6, è sostituito dal seguente:

« I proprietari delle aree comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge e non destinate nei piani stessi agli usi previsti dall'art. 35, lettere *a*), *c*) e *g*) della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, possono entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico e popolare.

Il sindaco concede la licenza di costruzione sul parere conforme della Commissione di cui all'art. 7, richiesto ai fini di coordinato utilizzo delle aree comprese nei piani e sempreché non sussistano prvalenti esigenze degli enti indicati nell'art. 6.

I progetti devono essere preventivamente approvati dall'Assessorato cui è assegnata la materia dell'edilizia popolare, al quale spetta di accertare che le costruzioni siano del tipo economico e popolare.

Le spese per le opere di urbanizzazione primaria, sono a carico dei proprietari, in proporzione al volume edificabile consentito, e devono essere rimborsate al Comune all'atto della concessione della licenza edilizia.

Il Comune ha la facoltà di affidare l'esecuzione delle opere stesse ai proprietari, con le modalità, e per l'importo di spesa relativo da stabilirsi in sede di stipulazione della convenzione prevista all'art. 10, quarto comma ».

Art. 3.

L'art. 9, sesto comma, della legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il prezzo di espropriazione della parte costruita non può superare l'ammontare dell'indennizzo calcolato, per l'espropriazione dell'area, ai sensi dell'articolo unico della legge regionale 23 luglio 1964, n. 25, modificato con legge regionale 17 febbraio 1966, n. 5, oltre, per le eventuali addizioni, la minore somma tra lo speso e il migliorato ».

Art. 4.

L'art. 10, quarto comma, della legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Per i primi dieci anni dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilità, gli alloggi di cui è ammessa la costruzione a norma dell'art. 8, possono essere dati in locazione per un canone annuo stabilito in apposita convenzione con il Comune e rapportato al costo di costruzione dell'alloggio più le corrispondenti quote del valore dell'area, nella misura determinata dal Presidente della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 9 dell'importo delle spese per le opere di urbanizzazione primaria, a carico del proprietario ai sensi dell'art. 8.

Il costo di costruzione dell'alloggio e l'importo delle opere di urbanizzazione primaria sono stabiliti nella stessa convenzione, la quale deve essere stipulata con il Comune prima della concessione della licenza edilizia. La convenzione deve essere resa pubblica mediante annotazione nel libro fondiario a cura del proprietario, con i benefici previsti dall'ultima parte dell'art. 5 della legge 21 luglio 1965, n. 904 ».

Art. 5.

I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già adottato il piano speciale di cui alla legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6, sono tenuti ad integrare, con apposita deliberazione, il piano finanziario già predisposto che, a seguito della nuova norma sul calcolo dell'indennità di cui alla legge regionale 17 febbraio 1966, n. 5, risulti eventualmente inadeguato, tenendo presente che il piano finanziario sarà considerato come relazione sulle previsioni della spesa ai sensi del precedente art. 1.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 26 agosto 1966

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1966, n. 10.
Proroga delle agevolazioni all'artigianato per operazioni di credito.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 6 *settembre* 1966)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge provinciale 7 novembre 1951, n. 1, prorogate e modificate con legge provinciale 20 gennaio 1956, n. 2, legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 13, e legge provinciale 14 dicembre 1961, n. 6, sono ulteriormente prorogate per un quinquennio a partire dal 1° gennaio 1966

A tale fine verranno stanziati 35 milioni annui negli esercizi finanziari 1966-1970.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1966, si farà fronte con le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Art. 52. — « Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » da L. 100.000.000 a L. 65.000.000 con una diminuzione di . . . . L. 35.000.000

in aumento:

Art. 143. — « Contributi a favore dell'artigianato per agevolazioni di operazioni di credito » da L. 1.000 a L. 35.001.000 con un aumento di . . . L. 35.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 26 agosto 1966

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(6815)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.